



CITTA' DI AIROLA

PROVINCIA DI BENEVENTO

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 12.01.2010

*Regolamento
per il conferimento di incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera
intellettuale.*

Indice

<i>Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 - Modalità e Criteri della selezione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 6 – Formazione della Graduatoria</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 8 – Disciplinare di incarico</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 10 – Pubblicizzazione degli incarichi</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 11 – Controlli dell’ Organo di Revisione e della Corte dei Conti</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 12 – Esclusioni</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 13 – Disposizioni finali</i>	<i>pag. 8</i>

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
2. I suddetti incarichi possono essere conferiti al fine di garantire prestazioni aggiuntive rispetto alle funzioni ordinarie d'ufficio che rientrino comunque nei suoi compiti istituzionali e nel caso in cui non possa farvi fronte con personale in servizio, o perché sprovvisto delle competenze richieste o per impossibilità oggettiva a garantire la prestazione.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Articolo 2
Ricorso ai collaboratori esterni.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi, tranne che per i casi indicati nel secondo comma dell'art. 7, è dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili"), i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un programma approvato

annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di spesa massima prevista nel bilancio di previsione dell'Ente.

3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente;
 - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve riferirsi ad attività che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza all'interno della propria organizzazione delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenze devono essere caratterizzati dal grado di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fatta eccezione per gli incarichi che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, fermo restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
 - h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Responsabile di settore allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente nonché previo nulla osta della Giunta Comunale.

Articolo 4

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti. I curricula devono contenere la specificazione

dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. L'Ente, in persona del Responsabile del servizio interessato, predispone avviso pubblico da pubblicare all'albo comunale e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a otto giorni lavorativi.

L'avviso dovrà contenere :

- a) I termini ed i contenuti della domanda di partecipazione;
- b) La previsione del curriculum quale elemento necessario della selezione;
- c) La indicazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.

3. Le domande con i relativi curricula pervenuti dovranno essere esaminati da una commissione tecnica, composta dai Responsabili dei Servizi di volta in volta interessati all'affidamento dell'incarico, in qualità di Presidente, e da due dipendenti preposti al proprio Servizio di competenza.
4. In alternativa ed in analogia a quanto già in uso per gli incarichi tecnici, il Responsabile del Servizio può predisporre annualmente un avviso, da pubblicare all'albo del comune e sul sito internet comunale, per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi, finalizzato a formare un elenco, articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni, dei soggetti disponibili a prestare la loro opera professionale. La commissione tecnica di cui al comma 3 valuterà la idoneità delle domande e i curricula pervenuti ai fini dell'inserimento dei professionisti nell'albo di fiducia dell'Ente. Gli incarichi saranno conferiti attingendo al suddetto elenco e assicurando la rotazione, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento. L'albo sarà aggiornato con cadenza triennale fermo restando la possibilità per i professionisti esterni di richiedere spontaneamente l'inserimento in esso.

Articolo 5

Modalità e criteri della selezione.

1. La Commissione effettua la selezione mediante l'attribuzione di punteggi ai titoli e all'esperienza acquisita nel settore di riferimento.
2. Saranno valutati la laurea o titolo equivalente, il diploma o la particolare specializzazione in relazione al settore di riferimento nonché in ogni caso l'esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa similare prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
3. Sarà valutata altresì la disponibilità alla riduzione del compenso professionale richiesto e cioè parametrandolo alle specifiche tariffe professionali in uso e/o ai contratti di categoria.

Articolo 6

Formazione della Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata da ciascun Responsabile di Servizio per la parte di propria competenza se l'avviso è plurimo, diversamente da ogni Responsabile di Servizio in relazione alla propria procedura comparativa.
3. L'elenco degli aspiranti candidati ha validità triennale e potrà essere utilizzato sino ad esaurimento per l'affidamento di ulteriori incarichi similari, qualora se ne ravvisi la necessità.

4. La Graduatoria di merito dovrà essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
5. I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione del responsabile del servizio interessato.
6. Perché l'incarico in parola possa produrre efficacia e vincolare entrambe le parti è necessario che il disciplinare di incarico venga sottoscritto da entrambe le parti e che venga pubblicato sul sito internet dell'ente il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dello stesso e il relativo compenso.

Articolo 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbia avuto esito positivo la procedura comparativa di cui al precedente art. 4, commi 1 e 2, nonché quando non si è costituito l'elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso e/o bando di selezione ;
 - b) in casi di particolare urgenza, non imputabili all'Ente, adeguatamente documentati e motivati ovvero quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici determinati dall'Ente, richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti e pertanto non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, informatica o artigianale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle particolari abilità del prestatore d'opera o a sue particolari conoscenze, interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
 - d) quando il compenso correlato all'espletamento dell'incarico sia inferiore alla soglia di €. 3000,00 (tremila) lordo, comprensivo di tutti gli oneri riflessi previsti per legge;
2. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Articolo 8

Disciplinare di incarico.

1. Il Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

Articolo 9

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c. p. c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione di affidamento dell'incarico e dal disciplinare d'incarico.

Articolo 10

Pubblicizzazione degli incarichi.

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sito web e mediante la formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Articolo 11

Controlli dell'organo di revisione e della corte dei conti

Gli atti di spesa relativi agli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti al controllo dell'organo di revisione.

Quelli di importo superiore a €. 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla stessa.

Articolo 12
Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione isolata e/o episodica.
2. Il presente regolamento non si applica inoltre:
 - agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
 - ai membri di commissioni e organi istituzionali.

Articolo 13
Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune della delibera di approvazione e decorsi ulteriori 15 giorni dalla data di esecutività della medesima.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di conferimento incarichi in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Le disposizioni di legge cui il presente regolamento fa riferimento sono da intendersi applicabili anche alle società in house costituite o costituenti dall'Ente comunale.
5. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.
